

--	--	--	--

D. Come donare

La Cooperativa rilascerà non solo una ricevuta per l'erogazione ma anche un'autocertificazione in cui sia attestato che i fondi sono destinati allo svolgimento di attività solidaristiche e sociali e che la Cooperativa provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'art.14 della legge 80/05, circa la tenuta delle scritture contabili.

Per quanto riguarda il donante, oltre al fatto di farsi rilasciare la ricevuta di cui sopra, è bene, comunque, che eviti donazioni in contanti e preferisca una dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una "traccia" del versamento effettuato:

- bonifico bancario;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- carta di credito.

E. Alcuni esempi di donazioni da parte di persone fisiche.

F. Scritture contabili

Chi riceve la donazione deve tenere scritture contabili che rappresentino con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

G. Sanzioni

Qualora nella dichiarazione dei redditi del donatore siano espresse indebite deduzioni, operate in violazione dei presupposti di deducibilità (cioè quelli previsti dal comma 1 della l.80), la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 ("dal 100 al 200% della maggiore imposta"), è maggiorata del duecento per cento.

Se la deduzione risulta indebita in ragione dell'insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposta accertate e per le sanzioni applicate.

Legge 14 maggio 2005, n. 80

Art. 14

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano espresse indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera lter) è aggiunta, in fine, la seguente: "lquater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;

b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) "le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;"

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8- bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

8- ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

Normativa previgente

Deduzioni dal reddito complessivo:

Persone fisiche (art. 10, co. 1, *lett. g e l quater* DPR 22/12/1986 n. 917, -TUIR-)

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

[...]

o i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle Organizzazioni Non Governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26/02/1987 n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;

[...]

o le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, co. 3, della legge 23/12/2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Enti soggetti all'IRES (art. 100, co. 2, lett. A, C, H, I e L, DPR 22/12/1986 n. 917, -TUIR-)

Sono (inoltre) deducibili:

o (...) i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'art. 10, co. 1, lett. g (a favore di Organizzazioni Non Governative), per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

[...]

o le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, co. 3, della legge 3/12/2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché degli enti parco regionali e nazionali;

[...]

o le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. i bis, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;

o le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 € o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore di Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni

di legge.

Detrazioni dall'imposta lorda:

Persone fisiche (art. 15, co. 1, lett. *i-bis* e *i-quater*, DPR 22/12/1986 n. 917, -TUIR-)

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

o le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 €, a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (...);

[...]

o le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 €, a favore delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (...).